

Deliberazione della Giunta Regionale 30 ottobre 2015, n. 1-2336

Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) - ulteriore proroga del commissariamento e nomina del commissario straordinario.

A relazione dell'Assessore Ferrero:

Visto l'articolo 1 della legge regionale 21 giugno 2002, n. 16 "Istituzione in Piemonte dell'organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari" e successive modificazioni ed integrazioni, che prevede l'istituzione dell'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (di seguito ARPEA), quale ente strumentale della Regione, dotato di personalità giuridica pubblica, di autonomia amministrativa, organizzativa, contabile, gestionale e tecnica;

considerato che con DGR n. 13-448 del 21 ottobre 2014 la Giunta regionale ha provveduto al commissariamento dell'ARPEA e alla nomina del Commissario straordinario, nella persona del dr. Enrico Zola, con un incarico fino al 30 aprile 2015 e che con successivo provvedimento (DGR n.5-1301 del 13 aprile 2015) tale incarico è stato prorogato al 31 ottobre 2015;

tenuto conto che tale incarico era motivato nell'immediatezza dalla cessazione dal servizio dell'allora direttore dell'ARPEA alla luce di quanto disposto dall'art.1 del decreto legge 24 giugno 2014, n.90, come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n.114 e quindi dalla necessità di assicurare la continuità amministrativa e di limitare le possibili conseguenze negative di natura organizzativa, operativa e finanziaria per l'Agenzia e per la Regione Piemonte procurate dalla vacanza del Direttore e dall'assenza di figure dirigenziali facenti funzioni del Direttore, nelle more di un procedimento di selezione per la nomina di un nuovo direttore, e quindi, inoltre, più in generale dalla necessità da parte della Giunta regionale di valutare un percorso finalizzato alla revisione delle funzioni attribuite all'ARPEA, percorso avviato nell'ambito del mutamento del quadro normativo relativo alla semplificazione amministrativa ed al riordino delle funzioni amministrative sul territorio;

considerati nel frattempo i numerosi approfondimenti intervenuti con le varie Direzioni competenti ed in particolare il provvedimento assunto dalla Giunta regionale in data 5 ottobre 2015 (DGR n.17/2187) con il quale si stabilisce che, ai sensi dell'art.37 della legge regionale n. 23/2008 e s.m.i., i requisiti di cui all' art.22, comma 2 e all'art.24 comma 4 della legge regionale n.23/2008, costituiscono requisiti minimi per l'affidamento di incarico di direzione di struttura apicale dell'ente, in particolare laddove il direttore costituisce organo dell'ente, negli enti strumentali e dipendenti della Regione Piemonte, al cui personale si applica il trattamento contrattuale previsto per i dipendenti regionali, salvo che le leggi di ordinamento degli enti stessi non stabiliscano già i requisiti di accesso a tali incarichi;

tenuto conto che tale provvedimento ha modificato nel contempo il disciplinare approvato con DGR n. 5-10622 del 16 dicembre 2008 per l'applicazione della legge regionale 28 luglio 2008 n.23 presso l'ARPEA;

valutato inoltre che in data 26 ottobre 2015, sulla base di tali provvedimenti, la Giunta regionale con DGR n.19-2318, anche a seguito di un esame preventivo da parte della Commissione consiliare competente, ha approvato una modifica dello statuto dell'ARPEA, già approvato con DGR n. 41-5776 del 23 aprile 2007, prevedendo che i commi 1, 2 e 5 dell'art. 8 siano così riformulati:

1. Il Direttore è nominato dalla Giunta regionale e dura in carica tre anni e può essere confermato per non più di due volte. La Giunta regionale, laddove ne rilevi la necessità, può affidare l'incarico di direttore ad un dirigente della direzione Agricoltura. In tale ultimo caso allo stesso è corrisposta una indennità pari a quella attribuita ai vicedirettori regionali.”
2. Il Direttore deve essere in possesso di diploma di laurea e di esperienza dirigenziale almeno quinquennale in campo amministrativo e/o tecnico e/o gestionale.”
5. Il compenso è stabilito con provvedimento della Giunta regionale con riferimento agli emolumenti spettanti ai vicedirettori regionali “;

considerato che in questo periodo l'ARPEA risulta attivamente impegnata sia nella chiusura della Programmazione dello Sviluppo Rurale 2007-2013, nonché nell'attivazione della Programmazione 2014-2020, che è stata approvata dalla Commissione europea il 28 giugno 2015;

ritenuto, quindi, inevitabile, a seguito del suddetto orientamento della Giunta regionale, prorogare ulteriormente il commissariamento dell'Agenzia, per il tempo necessario ai fini di consentire l'espletamento di tali procedure e di provvedere quindi alla nomina del Commissario straordinario;

ritenuto per quanto sopra espresso di far decorrere l'efficacia di tale nomina dal 1 novembre 2015 fino alla data di insediamento del Direttore e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2015;

ritenuto, inoltre, di attribuire al Commissario straordinario tutti i poteri attribuiti dallo Statuto in capo al Direttore dell'ARPEA;

stabilito che l'incarico di Commissario straordinario deve essere esercitato a tempo pieno e con impegno esclusivo, essendo preclusa la sussistenza di altro rapporto di lavoro, dipendente o autonomo;

stabilito, inoltre, che:

- la nomina di Commissario è subordinata all'accettazione formale da parte dell'interessato;
- la retribuzione è costituita da un trattamento economico, lordo ed onnicomprensivo pari ad euro 15.635,00 (quindicimilaseicentotrentacinque);
- la retribuzione è corrisposta in mensilità posticipate, frazionabili in giorni di attività;
- per lo svolgimento delle attività e delle funzioni attribuite, al Commissario sarà riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio, effettivamente sostenute e documentate nei limiti e secondo le modalità stabilite per i dirigenti regionali;

stabilito che il Commissario straordinario:

- è tenuto al rispetto dei principi di legalità, efficienza, efficacia, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa nonché alla corretta ed economica gestione delle risorse attribuite;
- è tenuto, altresì, nel rispetto delle norme di cui alla legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) ed alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni ed integrazioni, alla riservatezza e non può dare informazioni o comunicazioni relative a

provvedimenti, atti, fatti e notizie di qualsiasi natura di cui sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio, quando da ciò possa derivare un danno per l'ARPEA ovvero un ingiusto vantaggio o danno a terzi;

- persegue gli obiettivi stabiliti dalla Regione e risponde alla Giunta regionale del raggiungimento degli obiettivi assegnatigli, nonché della corretta gestione delle risorse economiche, strumentali ed umane attribuite all'ARPEA;
- presenti, al termine dell'incarico, alla Giunta regionale una relazione attestante le attività svolte;

ritenuto di approvare lo schema di contratto di diritto privato che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

richiamato, inoltre, l'articolo 2, commi 2 e 3 della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 (Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la regione ed i soggetti nominati) nonché la deliberazione della Giunta regionale n. 154-2944 del 6 novembre 1995 con la quale sono stati approvati i criteri per le nomine di competenza della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della stessa l.r. 39/1995;

vista la deliberazione n. 1-1151 del 24 ottobre 2005 che dà attuazione al principio di pari opportunità di cui all'articolo 13 dello Statuto della regione Piemonte;

verificata in relazione a quanto indicato, in base al relativo *curriculum vitae* ed alle esperienze professionali acquisite, la sussistenza dei sopra citati requisiti, si individua quale Commissario straordinario dell'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) il sig. Riccardo Brocardo;

preso atto dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n. 190) il quale prevede che, all'atto del conferimento dell'incarico, l'interessato debba presentare una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità stabilite dal medesimo decreto;

considerato altresì il comma 5 dell'art. 23 bis del d.lgs. 165/2001 e la nota prot. n. 17670/A1700 del 30 ottobre 2015, trasmessa dal direttore della Direzione Agricoltura all'Assessore all'Agricoltura con la quale risultano non emergere per il dr. Brocardo elementi di incompatibilità ai sensi del suddetto comma;

stabilito di subordinare l'efficacia dell'incarico all'esito positivo dei controlli, effettuati d'ufficio, anche attraverso la collaborazione consulenziale del settore regionale competente in materia di anticorruzione, sulla insussistenza delle cause di inconfiribilità previste dalla normativa vigente e sul possesso dei requisiti previsti dallo Statuto nonché al rilascio da parte dell'interessato dell'impegno a rimuovere le eventuali situazioni di incompatibilità esistenti, previste dalla normativa vigente e dallo Statuto;

stabilito che tutti gli oneri economici derivanti dall'applicazione del presente provvedimento sono posti a carico dell'Agenzia la quale utilizzerà il contributo ordinario erogato annualmente dalla Regione Piemonte ai sensi della l.r. 16/2002 per il funzionamento dell'Agenzia;

preso atto dei contenuti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

ritenuto, così come previsto dall’articolo 8, comma 4 dello Statuto dell’ARPEA, di demandare all’Assessore all’Agricoltura, Caccia e Pesca la stipulazione del contratto di lavoro con il Commissario sopra individuato, secondo lo schema di contratto di diritto privato allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

la Giunta regionale, a voti unanimi, resi nelle forme di legge, per le motivazioni espresse in premessa:

delibera

- di prorogare il commissariamento, per le motivazioni indicate in premessa, dell’Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (di seguito ARPEA) per il Piemonte, al fine di assicurarne la continuità dell’azione amministrativa e di limitare le possibili conseguenze negative di natura organizzativa, operativa e finanziaria per l’Agenzia e per la Regione Piemonte generate dalla vacanza del Direttore e dall’assenza di figure dirigenziali facenti funzioni del Direttore, nelle more delle procedure per la nomina del Direttore e comunque non oltre il 31 dicembre 2015;

- di nominare quale Commissario straordinario dell’ ARPEA il sig. Riccardo Brocardo;

- di approvare lo schema di contratto di diritto privato che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

- di far decorrere l’efficacia di tale nomina dal 1° novembre 2015 e fino alla data dell’insediamento del Direttore, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2015, previa accettazione formale da parte dell’interessato e dell’acquisizione dell’esito positivo dei controlli, effettuati d’ufficio, anche attraverso la collaborazione consulenziale del settore regionale competente in materia di anticorruzione, sull’insussistenza delle cause di inconferibilità previste dalla normativa vigente e sul possesso dei requisiti previsti dallo Statuto nonché al rilascio da parte dell’interessato dell’impegno a rimuovere le eventuali situazioni di incompatibilità esistenti, previste dalla normativa vigente e dallo Statuto;

- di attribuire al Commissario straordinario tutti i poteri previsti dallo Statuto in capo al Direttore dell’ARPEA;

- di stabilire, inoltre, che:

- la retribuzione è costituita da un trattamento economico, lordo ed onnicomprensivo, pari ad euro 15.635,00 (quindicimilaseicentotrentacinque);

- la retribuzione è corrisposta in mensilità posticipate, frazionabili in giorni di attività;

- per lo svolgimento delle attività e delle funzioni attribuite, al Commissario sarà riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio, effettivamente sostenute e documentate nei limiti e secondo le modalità stabilite per i dirigenti regionali;

- di definire, inoltre, che il Commissario straordinario:

- è tenuto al rispetto dei principi di legalità, efficienza, efficacia, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa nonché alla corretta ed economica gestione delle risorse attribuite;

- è tenuto altresì, nel rispetto delle norme di cui alla legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) ed alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni ed integrazioni, alla riservatezza e non può dare informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti, atti, fatti e notizie di qualsiasi natura di cui sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio, quando da ciò possa derivare un danno per l'ARPEA ovvero un ingiusto vantaggio o danno a terzi;
- persegue gli obiettivi stabiliti dalla Regione e risponde alla Giunta regionale del raggiungimento degli obiettivi assegnatigli, nonché della corretta gestione delle risorse economiche, strumentali ed umane attribuite all'ARPEA;
- presenti, al termine dell'incarico, alla Giunta regionale una relazione attestante le attività svolte;
- di stabilire che tutti gli oneri economici derivanti dall'applicazione del presente provvedimento sono posti a carico dell'Agenzia la quale utilizzerà il contributo ordinario erogato annualmente dalla Regione Piemonte ai sensi della l.r. 16/2002 per il funzionamento dell'Agenzia;
- di demandare all'Assessore all'Agricoltura, Caccia e Pesca la stipula del contratto di lavoro con il Commissario sopra individuato, così come previsto dallo Statuto dell'ARPEA, secondo lo schema di contratto di diritto privato, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

Avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010 nonché ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

(omissis)

Allegato

CONTRATTO DI LAVORO DI DIRITTO PRIVATO A TEMPO DETERMINATO PER L'INCARICO DI COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL'AGENZIA REGIONALE PIEMONTESE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA (ARPEA).

Premesso che:

- l'articolo 1 della legge regionale 21 giugno 2002, n. 16 "Istituzione in Piemonte dell'organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari" e successive modificazioni ed integrazioni, prevede l'istituzione dell'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (di seguito ARPEA) per il Piemonte;
- l'ARPEA è ente strumentale della Regione, dotato di personalità giuridica pubblica, di autonomia amministrativa, organizzativa, contabile, gestionale e tecnica;
- l'articolo 1, comma 5 della l.r. 16/2002 e s.m.i., prevede che il Direttore dell'ARPEA sia nominato dalla Giunta regionale;
- l'articolo 8 dello Statuto dell'ARPEA, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 41-5776 del 23 aprile 2007, definisce ruolo e competenze del Direttore;
- la Giunta regionale con deliberazione n. del ha approvato la nomina del Commissario straordinario, nella persona del Sig./della Sig.ra ;
- la Giunta regionale nella medesima deliberazione fa decorrere l'efficacia di tale nomina dal 1° novembre 2015 e fino alla data dell'insediamento del Direttore, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2015;
- la Giunta regionale con deliberazione n. del ha attribuito al Commissario straordinario tutti i poteri previsti dallo Statuto al Direttore dell' ARPEA;
- con il succitato provvedimento la Giunta regionale ha preso atto che, ai sensi dell'articolo 8, comma 4 dello Statuto dell'ARPEA, l'Assessore competente in materia di agricoltura, debba provvedere alla successiva stipula del contratto, a seguito del provvedimento della Giunta regionale di nomina del Direttore, qui inteso come Commissario;

Visti e viste :

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;

la legge regionale 21 giugno 2002, n. 16 e s.m.i.;

lo Statuto dell'ARPEA, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 41-5776 del 23 aprile 2007;

la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 e s.m.i.;

la legge 8 agosto 1995, n. 335;

l'articolo 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;

Tutto ciò premesso

- tra la Regione Piemonte (codice fiscale 80087670016), rappresentata dall'Assessore competente in materia di agricoltura, nato a il e domiciliato ai fini del presente atto presso la sede regionale sita in Torino, corso Stati Uniti, 21;
- e il Sig./la Sig.ra (codice fiscale.....), nato/a ail.....e residente in

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

1. La Regione Piemonte conferisce al sig./alla sig.ra....., che accetta, l'incarico di Commissario straordinario dell'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) per il Piemonte, e ne definisce i rapporti sulla base del presente contratto di diritto privato a tempo determinato.
2. Il presente contratto decorre dal 1° novembre 2015 ed ha la durata di due mesi.
3. Il rapporto di lavoro, alla scadenza del contratto, cessa automaticamente, senza obbligo di preavviso.
4. In ogni caso la durata non può eccedere il vigente limite di permanenza in servizio previsto per i dirigenti regionali, ai sensi della normativa vigente.

Art. 2

1. La sede di lavoro è a Torino.
2. Il Commissario straordinario si impegna ad esercitare le funzioni stabilite dalla legge regionale istitutiva dell'ARPEA, con riferimento al Direttore, ed, in particolare, dall'articolo 8 dello Statuto, nonché ogni altra funzione a queste connesse disciplinata dalla normativa comunitaria, statale e regionale e da atti regionali di programmazione e di indirizzo.
3. Nell'esercizio delle proprie funzioni è tenuto al rispetto dei principi di legalità, efficienza, efficacia, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa nonché alla corretta ed economica gestione delle risorse attribuite.
4. Il Commissario è tenuto a:
 - perseguire gli obiettivi stabiliti dalla Regione;
 - rispondere alla Giunta regionale del raggiungimento degli obiettivi assegnatigli, nonché della corretta gestione delle risorse economiche, strumentali ed umane attribuite ad ARPEA;
 - presentare ogni due mesi alla Giunta regionale una relazione attestante le attività svolte.
4. E' tenuto altresì, nel rispetto delle norme di cui alla legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) ed alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni ed integrazioni, e successive modificazioni ed integrazioni, alla riservatezza e non può dare informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti, atti, fatti e notizie di qualsiasi natura di cui sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio, quando da ciò possa derivare un danno per l'ARPEA ovvero un ingiusto vantaggio o danno a terzi.

Art. 3

1. Il Commissario straordinario si impegna a svolgere le funzioni di cui all'articolo 2 a tempo pieno e con impegno esclusivo; l'incarico, in particolare, deve essere eseguito con assiduità e personalmente.
2. L'incarico è soggetto alle incompatibilità previste dalla normativa vigente e, così come prevede il comma 3, dell'articolo 8 dello Statuto dell'ARPEA, è incompatibile con cariche pubbliche elettive nonché con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente ed è subordinato, per i dipendenti pubblici, al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo.

3.Trovano applicazione, per tutta la durata dell'incarico, le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia di responsabilità e di incompatibilità previste per i dirigenti regionali.

4.Al Commissario è preclusa, in ogni caso, la possibilità di una concomitante assunzione di uffici, cariche, obbligazioni di fare che comportino un impegno lavorativo ricorrente, continuativo o comunque tale da pregiudicare l'attività che con il presente contratto si affida.

5.L'incarico di Commissario straordinario è, altresì, incompatibile con qualsiasi altra attività che interferisca o possa interferire con detto incarico, determinando situazioni di conflitto di interesse.

6.Nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'ARPEA, il Commissario straordinario assicura la propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro, correlandoli in modo flessibile alle esigenze della struttura cui è preposto ed all'espletamento dell'incarico affidato alla sua responsabilità, in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare.

Art. 4

1.Le parti convengono che il presente contratto si intende risolto qualora risulti accertata la violazione degli obblighi previsti dagli articoli 2 e 3.

Art. 5

1La retribuzione è costituita dal trattamento economico semestrale, lordo ed onnicomprensivo, pari ad euro 15.635,00 (quindicimilaseicentotrentacinque).

2.La retribuzione è corrisposta in mensilità posticipate, frazionabili in giorni di attività.

3.Per lo svolgimento delle attività e delle funzioni attribuite, sarà riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio, effettivamente sostenute e documentate nei limiti e secondo le modalità stabilite per i dirigenti regionali.

4.E' riconosciuto il diritto ad usufruire del servizio mensa secondo le modalità previste per i dirigenti regionali.

5.Sono estese le coperture assicurative garantite ai dirigenti regionali, connesse e conseguenti, all'esercizio delle funzioni assegnate.

Art. 6

1.Il Commissario viene iscritto, per il trattamento di previdenza, assistenza e quiescenza ai relativi istituti previsti per i dirigenti regionali, nel rispetto delle vigenti norme in materia.

2.Alla risoluzione del rapporto, spetta un trattamento di fine rapporto da calcolarsi in base a quanto disposto dall'art. 2120 del codice civile e dalla legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare).

Art. 7

1.Il Commissario ha il diritto di usufruire di un periodo di ferie, nell'ammontare e secondo le modalità previste per i dirigenti regionali.

2.Spettano, altresì, le ulteriori giornate di riposo riconosciute a diverso titolo (festività soppresse, festa del Santo patrono) ai dirigenti regionali.

3.Nel calcolo delle ferie sono escluse le domeniche, i giorni festivi infrasettimanali considerati tali dalla legge, nonché i giorni comunque non considerati lavorativi.

Art. 8

1. In caso di infortunio, malattia, gravidanza e puerperio si applica quanto previsto dal CCNL per i dirigenti regionali.
2. In ogni caso, il periodo di conservazione dell'incarico e di corresponsione del relativo trattamento economico, non potrà superare la data di scadenza del contratto.
3. E' applicabile la normativa del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53."

Art. 9

1. Il contratto è risolto nei seguenti casi:

- per motivate ragioni organizzative e produttive connesse al modificarsi dell'esercizio delle funzioni e dei compiti nonché al modificarsi dei programmi e dei progetti definiti dagli organi di direzione politico-amministrativa;
- a seguito del verificarsi di fatti comprovati, anche relativi al comportamento professionale del Commissario, di gravità tale da determinare il venir meno delle condizioni in base alle quali è stato adottato il provvedimento di attribuzione dell'incarico ovvero situazioni di motivata incompatibilità ambientale;
- quando sia sopravvenuto o, pur preesistente, sia stato successivamente accertato uno degli impedimenti alla nomina;
- negli altri casi previsti da leggi statali, da leggi, regolamenti e provvedimenti organizzativi regionali;
- in qualsiasi momento, in caso di inadempimento.

2. La risoluzione anticipata può essere disposta a seguito di richiesta da parte del Commissario, previa valutazione delle motivazioni addotte e tenuto conto delle esigenze di servizio.

3. In caso di decesso del Commissario, l'Amministrazione corrisponde agli aventi diritto l'indennità prevista dal CCNL per i dirigenti regionali.

Art. 10

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rimanda alle norme del Codice Civile e, in via residuale, per quanto non altrimenti disciplinato, alla norme che regolano il rapporto di lavoro dei dirigenti della Regione Piemonte.

Art. 11

1. Il presente contratto è esente da bollo.

Letto, approvato e sottoscritto in Torino il

per la Regione Piemonte
l'Assessore all'Agricoltura, Caccia e Pesca

Il Commissario straordinario

.....

.....

Ai sensi dell'art. 1341, secondo comma del Codice Civile, il/la sottoscritto/a
dichiara di approvare espressamente le clausole di cui agli artt. 2, 3, 4, 5, 8, 9 e 10 del presente
contratto.

Il Commissario straordinario

.....